

**REGIONE DEL VENETO****CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2017/2018****1. Preapertura**

Nelle giornate 2, 3, 4, 9 e 10 settembre 2017 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 4, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017:
 - 1) Combattente (*Philomachus pugnax*)
 - 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)

- b) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 31 dicembre 2017:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
 - 4) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

- c) Specie cacciabili dall' 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017:
 - 1) Allodola (*Alauda arvensis*)

- d) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 14 dicembre 2017:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*)



615a67ca



- e) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 20 gennaio 2018:
- 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
 - 2) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
- f) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 all' 11 gennaio 2018:
- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- g) Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
 - 7) Canapiglia (*Anas strepera*)
 - 8) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 9) Fischione (*Anas penelope*)
 - 10) Codone (*Anas acuta*)
 - 11) Marzaiola (*Anas querquedula*)
 - 12) Moretta (*Aythya fuligula*)
 - 13) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 14) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - 15) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
 - 16) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 17) Tordo Sassello (*Turdus iliacus*)
 - 18) Volpe (*Vulpes vulpes*)
 - 19) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- h) Specie cacciabile dal 17 settembre 2017 al 30 novembre 2017:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
- i) Specie cacciabili dall' 1 ottobre al 30 novembre 2017, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
- 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
 - 3) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
 - 4) Coturnice (*Alectoris graeca*)

3. Posticipo del prelievo

Nelle giornate 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 10 febbraio 2018 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).



615a67ca



4. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l'ISPRA per quanto concerne l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l'eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dalle Province di cui sopra unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 4 e al successivo punto 12, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitata, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

| | | | Inizio | Termine |
|-----------|------|--------------|-----------------|---------|
| Agosto | 2017 | Dal 1° al 16 | 5.15 ora legale | 21.30 |
| | | Dal 17 al 31 | 5.30 ora legale | 21.00 |
| Settembre | 2017 | Dal 2 al 16 | 5.45 ora legale | 19.30 |
| | | Dal 17 al 30 | 6.00 ora legale | 19.15 |
| Ottobre | 2017 | Dal 1° al 15 | 6.15 ora legale | 18.45 |
| | | Dal 16 al 28 | 6.30 ora legale | 18.15 |
| | | Dal 29 al 30 | 5.45 ora solare | 17.00 |
| Novembre | 2017 | Dal 1° al 15 | 6.00 ora solare | 16.45 |
| | | Dal 16 al 30 | 6.15 ora solare | 16.30 |
| Dicembre | 2017 | Dal 2 al 16 | 6.30 ora solare | 16.30 |
| | | Dal 17 al 31 | 6.45 ora solare | 16.30 |
| Gennaio | 2018 | Dal 1° al 15 | 6.45 ora solare | 16.45 |
| | | Dal 17 al 31 | 6.45 ora solare | 17.00 |
| Febbraio | 2018 | Dal 1° al 10 | 6.45 ora solare | 17.00 |



615a67ca



7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 10, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 20 allodole, 10 quaglie, 10 canapiglie, 10 pavoncelle, 10 codoni, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 100 tortore, 100 allodole, 50 quaglie, 50 codoni, 50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

8. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo e Tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Merlo (giornate 2, 3, 4, 9 e 10 settembre 2017) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 2, 3, 4, 9 e 10 settembre 2017) è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| - Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>) | : 10 capi giornalieri | 100 capi stagionali |
| - Starna (<i>Perdix perdix</i>): | : 5 capi giornalieri | 50 capi stagionali |
| - Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>) | : 3 capi giornalieri | 15 capi stagionali. |

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2018.

10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/93), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia



615a67ca



L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Province per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, c.3 della L.R. n. 50/93, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art.18 comma 1 della L.R. n. 50/93, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2017/2018.

12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. n. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2017/2018 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Anas ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);



615a67ca



g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

| MACROAREA | PROVINCIA | GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra l'1.1.2018 e il 28.1.2018 | GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio il 29.01.2018 |
|---|----------------------------|--|---|
| Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo | BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI | sabato e domenica | lunedì e mercoledì |
| Delta del Po | RO | mercoledì e sabato | lunedì e mercoledì |
| Laguna Sud di Venezia | PD e VE | giovedì e domenica | lunedì e mercoledì |
| Laguna Nord di Venezia | VE | mercoledì e sabato | lunedì e mercoledì |
| Laguna di Caorle | VE | giovedì e domenica | lunedì e mercoledì |

13. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/93;
- b) l'utilizzo del Piccione (*Columba livia*) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.



615a67ca

